



0034440-28/11/2013-SCOLA-POGEPRE-F

CIRCOLARE N 5/2013



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Ufficio per l'organizzazione degli uffici ed il fabbisogno del personale delle pubbliche amministrazioni: programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0053485 P-4.17.1.7.1
del 21/11/2013



0544261

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

La presente copia fotostatica composta da n. 34 fogli è esente da imposte di bollo. Roma, 21/11/2013

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 4 DIC 2013
Reg. n. 9 Fog. n. 175

Oggetto: Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

* PREMESSA	2
1 CONTRATTO DOMINANTE: ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.....	4
2 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO UTILIZZANDO GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO.....	5
3 RECLUTAMENTO ORDINARIO E RECLUTAMENTO SPECIALE (TRANSITORIO E ORDINARIO) 7	
3.1 UTILIZZO DELLE GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	9
3.2 ASSUNZIONI DELLE CATEGORIE PROTETTE.....	10
3.3 L'AVVIO DEL RECLUTAMENTO SPECIALE È FACOLTATIVO E NON CONFIGURA UN DIRITTO SOGGETTIVO IN CAPO AGLI INTERESSATI.....	11
3.4 PRINCIPIO DELL'ADEGUATO ACCESSO DALL'ESTERNO. QUALIFICHE E PROFILI PER I QUALI È RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	11
3.5 PROCEDURE DI MOBILITÀ.....	11
3.6 VINCOLI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E RISORSE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.....	12
3.7 LE PROCEDURE CONCORSUALI SPECIALI	12
3.8 CUMULABILITÀ DELLE RISORSE RELATIVE AL QUADRIENNIO E VIGENZA DELLE GRADUATORIE DELLE PROCEDURE SELETTIVE SPECIALI TRANSITORIE	13
3.9 NORMA SPECIALE PER REGIONI ED ENTI LOCALI.....	14
3.10 BANDI DI CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO CON PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE	14
3.11 RICHIAMO DELLA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE E LA RIPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	15
4 LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DESTINATARIE. LE CATEGORIE DI PERSONALE INTERESSATE.....	15
5 MONITORAGGIO VINCITORI E IDONEI DI GRADUATORIE E NUMERO DI LAVORATORI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN POSSESSO DEI REQUISITI.....	18
6 LE LISTE REGIONALI.....	19



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

7 LE PROROGHE FINALIZZATE DEI RAPPORTI DI LAVORO	20
- QUADRO SINOTTICO A) DEFINIZIONI AI FINI E PER GLI EFFETTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE:	23
- QUADRO SINOTTICO B1) RECLUTAMENTO ORDINARIO A TEMPO INDETERMINATO: A REGIME E PER LE AMMINISTRAZIONI CHE NEL QUADRIENNIO 2013-2016 NON SI AVVALGONO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE (SIA DI QUELLE A REGIME CHE DI QUELLE TRANSITORIE)	24
- QUADRO SINOTTICO B2) RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO: 1) RECLUTAMENTO ORDINARIO (MINIMO 50 PER CENTO DELLE RISORSE ASSUNZIONALI PREVISTE); 2) RECLUTAMENTO SPECIALE A REGIME (MASSIMO 50 PER CENTO DELLE RISORSE ASSUNZIONALI PREVISTE): A REGIME E PER LE AMMINISTRAZIONI CHE NEL QUADRIENNIO 2013-2016 NON SI AVVALGONO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIE	25
- QUADRO SINOTTICO B3) QUADRIENNIO 2013-2016 - RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI CHE SI AVVALGONO DEL: 1) RECLUTAMENTO ORDINARIO (MINIMO 50 PER CENTO DELLE RISORSE ASSUNZIONALI PREVISTE); 2) RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (MASSIMO 50 PER CENTO DELLE RISORSE ASSUNZIONALI PREVISTE)	26
- QUADRO SINOTTICO B4) QUADRIENNIO 2013-2016 - RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI CHE SI AVVALGONO DEL: 1) RECLUTAMENTO ORDINARIO (MINIMO 50 PER CENTO DELLE RISORSE ASSUNZIONALI PREVISTE); 2) RECLUTAMENTO SPECIALE A REGIME E TRANSITORIO (MASSIMO 50 PER CENTO DELLE RISORSE ASSUNZIONALI PREVISTE)	27
- QUADRO SINOTTICO C) AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125	28
- QUADRO SINOTTICO D) VINCOLI E PRINCIPI DELL'ARTICOLO 4	30

PREMESSA

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" (da ora in poi decreto-legge) si colloca nell'ambito delle misure necessarie ed urgenti del Governo volte, tra l'altro, a dettare disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di:

- razionalizzare ed ottimizzare i meccanismi assunzionali prevedendo:
 - o una disciplina sui criteri di utilizzo delle graduatorie dei vincitori e degli idonei;
 - o un sistema di reclutamento mediante concorsi unici;
- garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche anche mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato disciplinando una modalità di reclutamento speciale per i titolari di tali rapporti di lavoro che hanno maturato la prevista anzianità;
- favorire la mobilità del personale eccedentario.

Per facilità di esposizione la presente circolare utilizza espressioni sintetiche. Si rinvia, pertanto, all'allegato "Quadro sinottico A)" che fornisce le definizioni, ai fini e per gli effetti della presente circolare, della terminologia sintetica eventualmente adoperata.

Obiettivo della circolare è di dettare indirizzi applicativi univoci per un'applicazione uniforme e mirata della disciplina prevista dal decreto-legge in materia di superamento del fenomeno del precariato con un rapido richiamo, solo per esigenze di sistema, al quadro normativo generale in



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

materia di reclutamento e assunzioni. Con circolari successive saranno affrontate nel dettaglio le novità introdotte in materia dallo stesso decreto-legge.

Non è superfluo evidenziare che il tema del precariato è particolarmente emergente in quanto:

- determina situazioni incompatibili con i principi dell'articolo 97 della Costituzione che sono alla base dell'organizzazione e del corretto funzionamento delle amministrazioni pubbliche, ma anche con quelli dell'articolo 1 e 4 della Carta Costituzionale che il datore di lavoro pubblico, ancor più di quello privato, ha l'obbligo di rispettare;
- favorisce il proliferare di contenzioso che sempre più diffusamente vede le amministrazioni pubbliche soccombenti. La giurisprudenza lavoristica di questi anni sentenzia nei confronti delle amministrazioni pubbliche anche l'obbligo di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato che ha superato i 36 mesi, con un'applicazione diretta dei principi che scaturiscono dall'ordinamento comunitario in materia. Tale obbligo di conversione, essendo statuito da sentenze immediatamente esecutive, altera ogni controllo sulla spesa pubblica. Tale controllo è, altresì, compromesso anche laddove i giudici del lavoro riconoscono la specialità del settore pubblico e non sentenziano per la conversione del rapporto di lavoro, condannando, nei casi di abuso nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato, le amministrazioni pubbliche al risarcimento del danno;
- sono sempre più pressanti gli effetti delle procedure di infrazione avviate, in sede comunitaria, nei confronti dell'Italia per il fenomeno del precariato storico nella PA;
- si riflette sulla responsabilità amministrativa e dirigenziale, in caso di accertato utilizzo improprio del lavoro flessibile, atteso, tra l'altro, che le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave;
- si riflette, non da ultimo, sul piano sociale e sulla dignità dei lavoratori.

Il decreto-legge affronta il tema mediante la previsione, in alcuni commi dell'articolo 4, di procedure di reclutamento speciale dettate per un graduale superamento del precariato e per porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi a seguito del ricorso improprio ai contratti di lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario. Pur non potendo fornire una piena soluzione del problema, attesa la difficile situazione della finanza pubblica e le conseguenti limitazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche, le previsioni normative forniscono, nei limiti previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, efficaci strumenti d'intervento. Si raccomandano le amministrazioni di dare attuazione al decreto-legge nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di non favorire infondate attese in capo ai destinatari delle disposizioni laddove non ricorrano margini per la loro assunzione a tempo indeterminato. In tal senso assume rilievo primario l'applicazione corretta della disciplina della "**proroga finalizzata**" dei contratti da esercitare a fronte di possibilità di stabilizzare i rapporti.

Tenuto conto, inoltre, che la relativa normativa del decreto-legge ha carattere transitorio ed eccezionale, si pone l'accento sulla necessità di orientare le future scelte occupazionali e la programmazione triennale dei fabbisogni, quale momento essenziale di pianificazione, verso la disciplina ordinaria del reclutamento e del regime assunzionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

1 CONTRATTO DOMINANTE: ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.

Con una formulazione chiara ed inequivocabile, l'articolo 36, comma 1, del d.lgs. 165/2001 prevede che *"Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35."*

La natura prevalente del contratto di lavoro a tempo indeterminato è confermata dalla disciplina secondo cui il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, ed in generale alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, è consentito **"esclusivamente"** per rispondere ad esigenze temporanee **"o"** eccezionali.

Con successiva circolare saranno dati indirizzi in materia di lavoro flessibile nella PA.

In questa sede si fa solo cenno ad alcune novità introdotte dal decreto-legge.

In particolare detto decreto, con la novella all'articolo 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ovvero con l'inserimento della parola *"esclusivamente"* (*esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale*), ha rafforzato il principio secondo cui **la regola** nell'instaurazione dei rapporti di lavoro è il contratto a tempo indeterminato (contratto dominante).

Si precisa che la sostituzione della congiunzione *"e"*, che era nel precedente testo, con la *"o"* non va intesa come tentativo di ampliare lo strumento del lavoro flessibile, ma piuttosto come correzione di una discrasia che presentava la precedente formulazione, discrasia che destava dubbi sulla possibilità di ricorrere al lavoro a termine per esigenze *"sostitutive"*, in altre parole per quelle tipiche che giustificano il lavoro flessibile. Le esigenze *"sostitutive"* sono oggettivamente di tipo temporaneo ma non necessariamente di carattere eccezionale, giacché molto spesso prevedibili e programmabili.

Nella PA, in definitiva, non è consentito, sottoscrivere contratti privi di causale, neppure per durate limitate.

Le altre novelle del decreto-legge all'articolo 36 del d.lgs. 165/2001 hanno lo scopo di prevenire eventuali abusi che potrebbero essere compiuti **in tutti i settori**. I richiami contenuti nell'articolo rimarcano:

- il principio del contratto a tempo indeterminato come contratto dominante,
- il presupposto necessario delle esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali (per combattere i contratti a-causali)
- il divieto di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sempre in un'ottica dissuasiva al ricorso improprio a contratti a tempo determinato, si sancisce la nullità dei contratti illegittimi e si rafforza la responsabilità in capo a chi li pone in essere prevedendo un'ipotesi di **responsabilità erariale** che serva da deterrente per tutte le amministrazioni. Viene rafforzato il regime delle responsabilità anche per l'utilizzo improprio dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa estendendo la previsione di nullità dei contratti, la responsabilità erariale, la responsabilità dirigenziale ed il divieto di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsti dall'articolo 36.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

La previsione di un'ipotesi "tipica" di danno erariale in capo ai responsabili della violazione determina per le amministrazioni l'obbligo di comunicare alla Corte dei conti le sentenze di condanna al risarcimento di danno per l'abuso di contratto a termine.

Le disposizioni di cui agli articoli 36 e 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs n. 165 del 2001, come sopra illustrate, trovano diretta applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche tenuto conto dell'articolo 117, comma secondo, lettera l),¹ della Costituzione.

Le assunzioni a tempo indeterminato si svolgono nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dall'articolo 35 del d.lgs n. 165 del 2001 e, per il quadriennio 2013-2016, della normativa speciale di cui al decreto-legge per le amministrazioni che intendono avvalersene.

Sul piano finanziario le assunzioni a tempo indeterminato sono consentite nell'ambito dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, previo esperimento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del d.lgs n. 165 del 2001 e, per le amministrazioni centrali, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, dello stesso decreto legislativo (autorizzazione a bandire).

2 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO UTILIZZANDO GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO

Una novella molto importante che il decreto legge apporta all'articolo 36 del d.lgs. 165/2001, con efficacia diretta per tutte le amministrazioni, in conformità all'articolo 97 e all'articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione, è quella che alla fine del comma 2 introduce i seguenti periodi: *"Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."*

Le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. La norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso. L'assunzione a tempo determinato di un soggetto collocato in una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato fa sì che lo stesso, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni necessarie previste dalla legge, possa poi essere assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di altre procedure.

In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo. Si ricorda che l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sull'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, rinviava ad un regolamento la definizione di modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Tuttavia con l'articolo 3, comma 61,

¹) Lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordinamento e...



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato previsto che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della predetta legge 3/2003, le medesime amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, nasce dall'esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere. Sull'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni potrà risultare utile l'esito del monitoraggio delle stesse da parte del Dipartimento della funzione pubblica di cui sarà data pubblicità. Si ricorda, inoltre, l'articolo 19 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai bandi dei concorsi ed alle assunzioni eseguite.

La finalità dichiarata dalla norma introdotta dal decreto legge è quella di prevenire i fenomeni di precariato e, pertanto, le amministrazioni ne devono fare un corretto uso che non sia elusivo dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato. E' auspicabile, al riguardo, che si dotino di una specifica regolamentazione dello strumento improntata ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

Il vincitore o l'idoneo sia che accetti di essere assunto a tempo determinato, eventualmente anche da altra amministrazione, sia che non accetti, trova salvaguardata, in ogni caso, la posizione occupata nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato².

Per completezza di quadro normativo si aggiunge, in merito al lavoro stagionale, che il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.³

Inoltre, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei.

Resta fermo che le assunzioni a tempo determinato si svolgono, sotto l'aspetto ordinamentale, tenendo conto della disciplina di cui all'articolo 36 del d.lgs n. 165 del 2001 e sotto l'aspetto finanziario nei limiti di spesa dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatte salve le deroghe previste dalla legge. Si ricorda che il mancato rispetto dei limiti di cui al citato comma 28 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

¹ Articolo 36, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 165/2001

² Articolo 36, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 secondo cui: "Le disposizioni previste dall'articolo 35, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000".

³ 4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui al comma 4-quinquies può essere esercitato dal datore di lavoro se il lavoratore manifesta in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, sei mesi, tre o due anni dalla cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

3 RECLUTAMENTO ORDINARIO E RECLUTAMENTO SPECIALE (TRANSITORIO E ORDINARIO)

Il decreto legge interviene sulla disciplina del **reclutamento ordinario** a regime dettando:

- criteri sull'utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti, al fine di favorire le assunzioni di vincitori e idonei⁴;
- una nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sui concorsi unici per razionalizzare e ridurre i costi delle procedure concorsuali⁵. Tale nuova procedura sarà efficace sulle procedure concorsuali da avviare a decorrere dalla predetta data. Sono fatte salve le procedure già bandite o che saranno bandite entro il 31 dicembre 2013 ove regolarmente autorizzate.
- la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 1° settembre 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.⁶ L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, aveva prorogato, fino al 31 dicembre 2012, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003. Il termine di proroga delle predette graduatorie è stato spostato dapprima al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del dPCm 19 giugno 2013.
- norme per inserimento dei testimoni di giustizia (ossia dei soggetti che hanno subito o hanno assistito a reati commessi dalla criminalità organizzata, denunciando tali reati) in programmi di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, anche se non più sottoposti ad un programma di protezione;⁷
- l'obbligo di assunzione anche in soprannumero delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente. I criteri di computo della quota di riserva rimangono quelli indicati dall'articolo 4

⁴ Articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge n. 228 del 24 dicembre 2012, con modificazioni, per quanto attiene all'ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti non ricicli. L'autorità concorsuale di cui alle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della predetta legislazione, le norme di cui al presente decreto, con le sue modificazioni, è subordinata alla verifica

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, del fatto che i concorsi, i cui risultati sono pubblicati in graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, sono i subis, quali che si applicano, con le loro necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate successivamente al 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, anche secondo il criterio d'equilibrio.

3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è prevista l'assunzione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 164, e successive modificazioni, con i criteri di cui al presente decreto, anche in soprannumero del personale eccedente il piano.

3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente decreto la disciplina di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2011, n. 228.

3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali, gli avallati da cui sono stati pubblicati i risultati non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si formalizza, a partire dal rispetto della condizione di cui alla lettera a) del comma primo, al numero

⁵ Articolo 4, commi 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies, del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

⁶ Articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

⁷ Articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge n. 228 del 24 dicembre 2012.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 68/1999, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, è previsto un diritto di prelazione per l'assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*quater* e 4-*sexies*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo.⁸

Sulla disciplina sarà adottata una successiva circolare applicativa. Tuttavia qualche considerazione sarà svolta nei paragrafi che seguono.

Il decreto-legge interviene, poi, come noto, prevedendo procedure di **reclutamento speciale** transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato ed alla riduzione dei contratti a tempo determinato. Tale reclutamento speciale è transitorio, perché consentito dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2016, e vi si può ricorrere utilizzando una misura non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, a normativa vigente, per assunzioni a tempo indeterminato.

In tema di reclutamento speciale, volto al superamento del precariato, era già intervenuta la legge di stabilità del 2013⁹ che, a regime, aveva previsto le procedure di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del d.lgs. 165/2001, procedure che non possono cumularsi con quelle transitorie introdotte dal decreto-legge, assorbendo cioè il 100 per cento delle risorse assunzionali utili, per evitare di compromettere il principio dell'adeguato accesso dall'esterno. In questo senso va interpretato il concetto di alternatività previsto dall'articolo 4, comma 6, terzultimo periodo. Tuttavia, nel limite massimo del 50% delle risorse destinate alle assunzioni nell'anno, nell'arco temporale del quadriennio, le procedure di reclutamento speciale a regime e quelle di reclutamento speciale transitorio possono combinarsi in modo complementare.

Oggetto della presente circolare è l'approfondimento del reclutamento speciale a regime e transitorio, proprio perché è quello volto al superamento del fenomeno del precariato, sottolineando, tuttavia, che tale reclutamento può essere avviato dalle amministrazioni **in via facoltativa** in ragione del loro fabbisogno.

Le amministrazioni che hanno le condizioni per operare reclutamento speciale ma non lo avviano non possono prorogare i rapporti di lavoro del personale a tempo determinato avvalendosi della disciplina prevista dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge. Tale disciplina è speciale e scaturisce dal percorso che il legislatore ha predisposto per il superamento del precariato. Non è consentito, pertanto, avvalersene al di fuori di tale percorso.

Altre forme di proroghe dei contratti a tempo determinato sono consentite solo se rientranti nel regime ordinario previsto dal d.lgs. 368/2001, ferma restando, in caso di abuso, la normativa prevista dall'articolo 36 del d.lgs n. 165 del 2001.

Ciò premesso, al fine di fornire una rappresentazione schematica della normativa in materia di reclutamento, che sia di ausilio alle amministrazioni per la predisposizione della loro programmazione del fabbisogno, sono allegate alla presente circolare i seguenti prospetti:

⁸ Articolo 7, commi 6 e 7, del decreto-legge.

⁹ Art. 1, comma 401, l. 24 dicembre 2012, n. 226.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

QUADRO SINOTTICO B1) RECLUTAMENTO ORDINARIO A TEMPO INDETERMINATO : A REGIME E PER LE AMMINISTRAZIONI CHE NEL QUADRIENNIO 2013-2016 NON SI AVVALGONO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE (SIA DI QUELLE A REGIME CHE DI QUELLE TRANSITORIE)

QUADRO SINOTTICO B2) RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO: 1) RECLUTAMENTO ORDINARIO (MINIMO 50 PER CENTO DELLE RISORSE ASSUNZIONALI PREVISTE); 2) RECLUTAMENTO SPECIALE A REGIME (MASSIMO 50 PER CENTO DELLE RISORSE ASSUNZIONALI PREVISTE): A REGIME E PER LE AMMINISTRAZIONI CHE NEL QUADRIENNIO 2013-2016 NON SI AVVALGONO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIE

QUADRO SINOTTICO B3) QUADRIENNIO 2013-2016 - RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI CHE SI AVVALGONO DEL: 1) RECLUTAMENTO ORDINARIO (MINIMO 50 PER CENTO DELLE RISORSE ASSUNZIONALI PREVISTE); 2) RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (MASSIMO 50 PER CENTO DELLE RISORSE ASSUNZIONALI PREVISTE)

QUADRO SINOTTICO B4) QUADRIENNIO 2013-2016 - RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI CHE SI AVVALGONO DEL: 1) RECLUTAMENTO ORDINARIO (MINIMO 50 PER CENTO DELLE RISORSE ASSUNZIONALI PREVISTE); 2) RECLUTAMENTO SPECIALE A REGIME E TRANSITORIO (MASSIMO 50 PER CENTO DELLE RISORSE ASSUNZIONALI PREVISTE)

Si ritiene utile richiamare alcuni concetti essenziali di cui le amministrazioni devono tenere conto.

3.1 Utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato

Nel quadriennio 2013-2016 l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare allo scorrimento di graduatorie di vincitori ed idonei non potrà essere inferiore al 50 per cento di quelle utili secondo la normativa vigente in materia di assunzioni. Tali risorse potranno superare il valore del 50 per cento a decremento di quelle destinabili al reclutamento speciale.

L'assunzione dei vincitori, di qualunque qualifica, collocati nelle graduatorie delle medesime amministrazioni, è prioritaria rispetto all'assunzione degli idonei, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate. L'assunzione di vincitori di graduatorie già approvate al 31 ottobre 2013 ha priorità rispetto allo scorrimento di graduatorie approvate in data successiva.

Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, c'è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali. Sulle graduatorie vigenti ma anteriori alla predetta data il vincolo non è previsto e, quindi, la scelta dello scorrimento o dell'avvio di una nuova procedura concorsuale è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione.

Il fatto che la lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 del d.l. 101/2013 richiami le "proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007" senza precisare, come invece fa la lettera a) della stessa disposizione che le graduatorie siano quelle "di concorsi pubblici", non è dirimente rispetto alla possibilità di scorrere graduatorie relative a progressioni verticali bandite sulla base della disciplina normativa previgente al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai fini dell'assunzione dei candidati idonei.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Una lettura sistematica impone il richiamo all'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, così come modificato ed integrato dall'articolo 62 del d.lgs. 150/2009, secondo cui *"le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso"* nonché all'articolo 24 del d.lgs. 150/2009 che, al comma 1, prevede che *"Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*.

Dunque, resta fermo il principio che, per effetto del richiamato articolo 24, comma 1, del d.lgs. 150/2009, l'utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1° gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva.

Peraltro, per l'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della norma del predetto comma 3, lettera b) può essere, altresì, indicativa la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo 4 del d.l. 101/2013 che proroga *"l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato"* **con evidente esclusione delle graduatorie relative a concorsi non pubblici.**

Restano fermi i seguenti principi:

- lo scorrimento delle graduatorie deve avvenire nel rispetto dell'ordine di posizione. In caso di utilizzo di graduatorie da parte di altre amministrazioni l'assunzione avviene previo consenso del vincitore o dell'idoneo e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina la decadenza dalla posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa;
- le disposizioni speciali sul reclutamento previste per alcuni settori che risultano incompatibili con la normativa sopra illustrata.

3.2 Assunzioni delle categorie protette.

Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della predetta quota calcolata sulla base di computo di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

I lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della citata legge 68/1999, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge, possono essere assunti a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, nel rispetto della quota d'obbligo, quando, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, purché l'assunzione a tempo indeterminato sia effettuata dalla stessa amministrazione entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni sulle categorie protette trovano diretta applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche tenuto conto dell'articolo 117, comma secondo, lettere l) ed m), della Costituzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

3.3 L'avvio del reclutamento speciale è facoltativo e non configura un diritto soggettivo in capo agli interessati.

L'avvio del reclutamento speciale, come del resto l'avvio del reclutamento ordinario, è subordinato:

- alla disponibilità di posti in dotazione organica, fatto salvo quanto previsto per le categorie protette nel limite della quota d'obbligo,
- all'effettiva capacità assunzionale delle amministrazioni secondo il relativo regime, tenuto anche conto dei vincoli di spesa e delle situazioni di bilancio,
- all'effettivo fabbisogno.

Come già detto, perciò, l'avvio delle relative procedure è subordinato alla verifica delle condizioni di legge necessarie, in assenza delle quali scatta un impedimento, e alle valutazioni organizzative che ciascuna amministrazione può operare in autonomia.

E' senz'altro esclusa la configurabilità di un diritto soggettivo, in capo agli eventuali interessati, all'avvio del reclutamento speciale.

Resta fermo quanto già detto in merito al ricorso alle proroghe dei contratti, che verrà ulteriormente ribadito nel paragrafo dedicato alle proroghe.

3.4 Principio dell'adeguato accesso dall'esterno. Qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo

Il ricorso alle procedure speciali di reclutamento non può prescindere dall'adeguato accesso dall'esterno. Pertanto le amministrazioni non possono destinare più del 50 per cento del loro budget assunzionale per il reclutamento speciale (sia per quello a regime, sia per quello transitorio previsto nel quadriennio, sia per entrambi complementariamente considerati ove avviati nel quadriennio).

Nel computo del budget assunzionale massimo del 50 per cento non si computano le assunzioni secondo le modalità dell'articolo 36, comma 5-*bis*, del d.lgs n. 165 del 2001, in quanto rientrano nella disciplina del reclutamento ordinario. Si fa riferimento ai lavoratori, reclutati ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987, che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Tali lavoratori hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla stessa amministrazione entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3.5 Procedure di mobilità.

Prima di avviare procedure di reclutamento, tanto ordinario, quanto speciale (sia a regime, sia transitorio) e prima delle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione delle procedure e delle assunzioni relative alle categorie protette, sono obbligatori gli adempimenti previsti dall'articolo 34-*bis* del d.lgs n. 165 del 2001.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Si richiama la deroga prevista dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 secondo cui "Gli enti pubblici di ricerca possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli adempimenti previsti dall'articolo 30 dello stesso d.lgs n. 165 del 2001 sono obbligatori solo prima di avviare le procedure di reclutamento ordinario.

3.6 Vincoli in materia di dotazioni organiche e risorse per assunzioni a tempo indeterminato.

Le programmazioni del fabbisogno devono fondarsi sulle disponibilità di posti nella dotazione organica, tenuto conto anche delle cessazioni che avverranno, sulla base di una proiezione, nell'arco temporale programmato, e delle risorse finanziarie, ripartite come sopra illustrato tra procedure ordinarie e procedure speciali di reclutamento, calcolate in ragione del regime previsto per ciascuna amministrazione.

Rimangono fermi i divieti di assunzione previsti, in via sanzionatoria, dalle norme di settore a salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica.

3.7 Le procedure concorsuali speciali

Nello spirito di favorire politiche occupazionali razionali, volte al superamento del precariato e alla riduzione dei contratti di lavoro flessibile, l'articolo 35, comma, 3-bis, del d.lgs n. 165 del 2001 e l'articolo 4, commi 6 e seguenti, del decreto legge prevedono forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa nel settore pubblico.

Si ricorda che l'articolo 4, comma 6, ha recuperato, tra i destinatari, anche la platea di coloro che, pur avendo i requisiti previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, che sono intervenute in materia di lavoratori precari, non sono stati assunti a tempo indeterminato in ragione dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili. Tali soggetti sono inserite nel percorso di reclutamento speciale previsto dal predetto comma 6.

Occorre richiamare le differenze tra le due diverse procedure speciali previste, fermo restando quanto già detto sui presupposti, sui limiti e sui vincoli che sono alla base dell'avvio delle procedure, elementi tutti desumibili dalla legge e dalla presente circolare, di cui gli allegati fanno parte integrante.

Articolo 35 - comma 3-bis, del d.lgs n. 165 del 2001.

Si tratta di procedure concorsuali pubbliche, riguardanti il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo¹⁰.

Il fatto che siano pubbliche rende chiaro che sono aperte a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica per cui il concorso viene bandito. I requisiti di accesso per la qualifica, compreso il titolo di studio, devono essere posseduti anche da coloro che hanno i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 3-bis.

¹⁰ Per i lavoratori a tempo determinato, reclutati ai sensi dell'articolo 13 della legge 76/1987, si applica l'articolo 16, comma 5-bis, del d.lgs n. 165 del 2001.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Le amministrazioni redigono i bandi di concorso nel rispetto della normativa vigente.

E' un criterio di trasparenza ed imparzialità, nonché di buona amministrazione per evitare l'insorgere di contenzioso, che le amministrazioni redigano bandi secondo cui coloro che hanno maturato l'anzianità con contratti di lavoro a tempo determinato in una determinata qualifica partecipino ai concorsi per la medesima qualifica, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di accesso, compreso il titolo di studio, previsti dalla normativa in vigore.

Le procedure devono essere previste nella programmazione del fabbisogno ed autorizzate secondo la normativa vigente.

Per coloro che hanno i requisiti di cui alla lettera a) può essere prevista nel bando una riserva di posti non superiore al 40 per cento di quelli banditi. In tal caso il concorso è pubblico e per esami. In alternativa alle procedure di cui alla lettera a), le amministrazioni possono indire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami consentendo la partecipazione di coloro che hanno i requisiti di cui alla lettera b). Si applicano le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, in materia di concorsi pubblici per titoli ed esami, ove compatibili. Attraverso la valutazione dei titoli può essere dato diverso rilievo alla tipologia del contratto di lavoro e all'anzianità maturata.

Articolo 4, comma 6, del decreto-legge.

Si tratta di procedure selettive riservate, per titoli ed esami, riguardanti il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Coloro che vi partecipano, oltre a dover possedere i requisiti di anzianità indicati dal comma 6 dell'articolo 4, devono possedere i requisiti di accesso previsti per la qualifica per cui il bando di concorso è bandito.

Vale quanto sopra detto in merito alla partecipazione a concorsi relativi alla stessa qualifica per i quali gli interessati hanno maturato l'anzianità in rapporti di lavoro a tempo determinato.

Le procedure devono essere previste nella programmazione del fabbisogno ed autorizzate secondo la normativa in vigore.

Alle procedure selettive di cui all'articolo 4, comma 6, indette da un'amministrazione avente sede nel relativo territorio provinciale può partecipare il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti previsti, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure sono per titoli ed esami. Con la valutazione dei titoli le amministrazioni possono prevedere punteggi per graduare diversamente l'anzianità di servizio maturata. Si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, ove compatibile. Attraverso la valutazione dei titoli può essere dato diverso rilievo all'anzianità maturata.

3.8 Cumulabilità delle risorse relative al quadriennio e vigenza delle graduatorie delle procedure selettive speciali transitorie

Le procedure selettive di cui all'articolo 4, comma 6, possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate. Resta fermo il vincolo di non superare per ciascun anno la misura del 50 per cento.

Sul concetto di alternatività di queste procedure, rispetto a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, d.lgs n. 165 del 2001, è stato chiarito che tale alternatività si pone rispetto all'esigenza di salvaguardare l'adeguato accesso dall'esterno e conseguentemente le due modalità di reclutamento speciale, nell'ambito del limite massimo del 50 per cento delle risorse previste per ciascun anno, sono tra loro complementari.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Le relative procedure devono tutte essere concluse in tempo utile per consentire l'assunzione dei vincitori ed eventualmente degli idonei, nel rispetto dei vincoli previsti, entro il 31 dicembre 2016: anche l'assunzione di eventuali idonei di queste graduatorie deve svolgersi nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti per garantire l'adeguato accesso dall'esterno.

3.9 Norma speciale per regioni ed enti locali

In sede di conversione del decreto-legge è stato introdotto, all'articolo 4, il comma 6-*quater*, secondo cui *"Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016."*

Tali categorie di personale avrebbero, secondo la formulazione della legge, una sorta di priorità all'assunzione a tempo indeterminato rispetto ai destinatari delle procedure di reclutamento speciale transitorio. Le amministrazioni interessate definiranno preventivamente criteri trasparenti per garantire una corretta attuazione della disposizione. A garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, anche per tale personale l'assunzione a tempo indeterminato è consentita nel limite del 50 per cento delle risorse assunzionali destinabili al reclutamento speciale transitorio nel quadriennio.

L'assunzione dovrà essere programmata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

3.10 Bandi di concorso a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo parziale.

Per meglio realizzare le finalità di superamento del precariato e di riduzione dei contratti di lavoro a tempo determinato, nel reclutamento speciale sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate e disponibili secondo la normativa vigente. Attesa la finalità espressa dal legislatore di superamento del precariato, i bandi a cui si fa riferimento sono sia quelli del reclutamento speciale *ex* articolo 35, comma 3-*bis*, del d.lgs. 165/2001, sia quelli *ex* articolo 4, comma 6.

I bandi dovranno indicare la percentuale di prestazione lavorativa prevista per l'assunzione a tempo indeterminato rispettando, comunque, il valore minimo di *part-time* previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

